

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di CAGLIARI

REGOLAMENTO
DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2002)

COMUNE DI DECIMOPUTZU - Provincia di Cagliari

N. 94 R.P.

PUBBLICATO all'Albo pretorio di questo Comune

dal 08-05-2002 al 07-06-2002

IL SEGRETARIO COMUNALE



INDICE

PARTE I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità*
- Art. 2 – Commissione comunale per lo sport*
- Art. 3 – Albo comunale delle Società Sportive*
- Art. 4 – Competenze della Giunta*

PARTE II – Impianti sportivi comunali

- Art. 5 – Uso e classificazione impianti*
- Art. 6 – Modalità di gestione degli impianti*
- Art. 7 – Palestre scolastiche*
- Art. 8 – Gestione diretta*
- Art. 9 – Pianificazione delle attività*
- Art. 10 – Tipologia concessione e tariffe*
- Art. 11 – Criteri per l'assegnazione*
- Art. 12 – Mancato accoglimento richieste d'uso*
- Art. 13 – Convenzioni*
- Art. 14 – Uso pubblico sociale impianti*
- Art. 15 – Concessione d'uso*
- Art. 16 – Doveri del concessionario*
- Art. 17 – Manutenzione e gestione ordinaria*
- Art. 18 – Risarcimento danni*
- Art. 19 – Polizza assicurativa*
- Art. 20 – Decadenza e revoca della concessione di gestione*
- Art. 21 – Vigilanza e custodia impianti*
- Art. 22 – Deposito cauzionale*
- Art. 23 – Uso gratuito*
- Art. 24 – Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso*
- Art. 25 – Vigilanza durante le manifestazioni*
- Art. 26 – Rilascio copie*

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive e per manifestazioni

- Art. 27 - Caratteristiche dei contributi*
- Art. 28 – Ripartizione dei contributi ordinari*
- Art. 29 – Requisiti delle società sportive*
- Art. 30 – Domande di contributo*
- Art. 31 – Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive*

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 – Concessione di contributi alle società sportive

Art. 34 – Entrata in vigore

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità.

Il Comune di Decimoputzu persegue la promozione dell'attività sportiva, la valorizzazione dello sport in forma associativa e del tempo libero. Col presente regolamento si disciplina l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi, finanziati dalla L.R. 17/05/99 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalla L.R. 36/89 e 36/78.

Art. 2

Commissione Comunale per lo Sport

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 Maggio 1999 n. 17.

Composizione

2.1

Fanno parte della Commissione:

- il Sindaco (o l'Assessore Comunale delegato allo Sport) che la presiede ;
- un rappresentante designato dalle società sportive federate Coni attive nel territorio comunale
- un rappresentante designato dai sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva attive nel territorio comunale ;
- un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune ;
- un rappresentante della Federazione Nazionale Medici Sportivi designato dalla stessa .

In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.

Partecipa alle riunioni della Commissione un dipendente del Comune con funzioni di segretario.

Competenze

2.2

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare :

- Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva ;
- Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti ;
- Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti ;
- Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività ed iniziative ;
- Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99)

Convocazione Commissione

2.3

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

Svolgimento sedute della Commissione

2.4

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nomina e durata della Commissione

2.5

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente regolamento.

Partecipazione sedute – Spese funzionamento

2.6

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

Decadenza e dimissioni

2.7

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

Modifica al regolamento

2.8

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della commissione per lo sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Albo comunale delle Società Sportive

E' istituito l'albo comunale delle Società Sportive ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999 n. 17. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 4

Competenze della Giunta

La Giunta delibera in conformità agli indirizzi di programmazione dettati dal Consiglio ed approvati in sede di bilancio di previsione; adotta annualmente le tariffe per l'accesso agli impianti sportivi; concede eventuali contributi straordinari alle società sportive e alla scuola e promuove la partecipazione alla pratica sportiva, anche mediante la realizzazione e/o il finanziamento di singole iniziative.

PARTE II - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 5

Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Sarà cura, inoltre, dell'Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 6

Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui al Titolo V del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il Comune provvede alla gestione degli impianti e delle strutture sportive nei seguenti modi :

- a) Tramite gestione diretta;
- b) Tramite concessione a terzi.

Nel caso di gestione diretta delle strutture , il Comune potrà affidare tramite regolare procedura pubblica, i servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria secondo le disposizioni vigenti .

In caso di concessione a terzi della struttura e dell'intera gestione della stessa, si procederà alla scelta del concessionario su base concorsuale mediante procedura pubblica tra Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni sportive .

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D. Lgs. 157/95 e dagli Artt. 73 lettera C e 76 del R.D. 827/24.

Art. 7

Palestre scolastiche

L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato alle scuole secondo le proprie necessità. Ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e in riferimento ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale di Cagliari in seduta del 02.04.1979, il Comune ha facoltà di disporre eventuali concessioni temporanee, sia occasionali sia a carattere continuativo (queste ultime non superiori ad una stagione agonistica) alle Società Sportive, alle associazioni ed ai privati che ne facciano richiesta.

In ogni caso, la concessione sarà regolarizzata tramite apposita convenzione, sottoscritta, previo parere favorevole dei competenti organi scolastici, dal rappresentante del Comune responsabile del servizio e dal concessionario .

ART. 8

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

ART. 9

Pianificazione delle attività

Nel caso che più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

ART. 10

Tipologia concessione e tariffe

Gli impianti possono essere dati in uso per :

- a.) manifestazioni sportive ;
- b.) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee ;
- c. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli-convegni-congressi-mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'uso degli impianti è subordinato alla corresponsione di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta. Le tariffe potranno essere differenziate in base alla tipologia dell'impianto, alla tipologia dell'utenza (Singoli o Società Sportive), alla continuità d'uso dell'impianto come da allegato.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Nel caso di manifestazioni che godano del patrocinio del Comune di Decimoputzu, la Giunta potrà applicare una riduzione della tariffa non superiore al 50 % .

ART. 11

Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 10, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numero degli atleti tesserati ;
- anni di attività del sodalizio ;
- livello campionato cui partecipa il sodalizio ;
- risultati agonistici ottenuti ;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

ART. 12

Publicità e Mancato accoglimento richieste d'uso

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

ART. 13

Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata da 1 ad un massimo di 9 anni.

ART. 14

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della L.R. 17.05.1999 n. 17.

Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

ART. 15

Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

ART. 16

Doveri del concessionario

Il concessionario dovrà :

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata ;
- b) non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;

- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo i tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale e internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso degli impianti per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale.
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94).

ART. 17

Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

ART. 18

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

ART. 19

Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso

delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

ART. 20

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- 2) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- 3) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 4) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- 5) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo delle rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adatteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

ART. 21

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. 22

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

ART. 23

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo . Essi però saranno responsabili di eventuali danni arrecati .

ART. 24

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali .

ART. 25

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico .

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongono le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche .

ART. 26

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90 .

PARTE III – ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE E PER MANIFESTAZIONI

Art. 27

Caratteristiche dei contributi

La concessione dei contributi può avere carattere **ordinario** per l'espletamento delle finalità per le quali la Società Sportiva è stata costituita e **straordinario** in caso di una tantum tesi a sanare situazioni particolari ed eccezionali.

Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 75%.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento

Art. 28

Ripartizione dei contributi ordinari

Il fondo eventualmente destinato da Consiglio Comunale in sede di programmazione quale contributo ordinario alle Società Sportive sarà così ripartito:

1. Quota per l'incentivazione della pratica sportiva giovanile, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, per ciascun tesserato minorenni presente in ogni società;
2. Quota destinata al rimborso totale delle spese sostenute per affiliazione, iscrizione ai campionati, cartellinamento, nei limiti della disponibilità dei fondi. Ai fini del rimborso, verrà riconosciuta l'iscrizione ad una sola Federazione o Ente di promozione. Qualora i fondi siano insufficienti, il Responsabile del servizio è autorizzato a diminuire, in percentuale uguale per ogni Società, i fondi di cui al punto 2.

Art. 29

Requisiti delle Società Sportive

Possono partecipare all'assegnazione dei contributi esclusivamente i soggetti qualificati di cui all'Art. 26 della L.R. 17.05.1999 n. 17, e le Società o Associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui al precedente articolo 4.

Art. 30

Domande di contributo

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a seguito di pubblico bando.

Art. 31

Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive

I contributi di cui all'art. 26 della L.R. 17.05.1999 n. 17, sono concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e di carattere almeno regionale che presentino un alto indice di promozionalità, sia della attività sportiva che dell'impiantistica presenti nel territorio di Decimoputzu.

Sono ammesse a contributo le spese relative a:

■ Organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto. Pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione);

■ Svolgimento della manifestazione (fitto di impianti, nolo di attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, S.I.A.E., premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

✓ Rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi, ecc.),

✓ Acquisto di beni durevoli non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

Disposizioni finali e transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, e quanto sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle norme di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative e integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

Art. 33

Concessione di contributi alle Società Sportive

I contributi di cui al presente articolo provengono dai fondi delle leggi regionali 36/1989 art. 22 e 25/1993, annualità di competenza, nonché da eventuali fondi di bilancio comunale che l'Amministrazione intenda destinare alla pratica attività sportiva.
La ripartizione verrà effettuata sulla base dei criteri di cui al precedente art. 28.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma dello Statuto Comunale.

COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | | |
|------|----------|---|
| N. 5 | OGGETTO: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. |
|------|----------|---|

L'anno DUEMILADUE il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 in Decimoputzu nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: MUNZITTU ANTONINO. ENA GIAN PIERO, PAU CARMEN. PODDA FRANCO. SECCI ALBERTO. COLLU DONATELLA. MOCCI PAOLO. SABIUCCIU IGNAZIO. MATTA IVO. SABIUCCIU GIANFRANCO. PIRAS MARCO. MELIS DANIELA. ENA PAOLETTO. ENA MAURIZIO. ENA TONY. MEREU ALFIO. MELONI LISETTA.

Sono assenti i Sigg. Consiglieri:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Ghiani;

Il Sindaco Sig. Antonino Munzittu assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Pau relaziona sull'argomento in oggetto, facendo presente che, in adeguamento alle nuove disposizioni legislative, è stato predisposto il Regolamento Gestione Impianti Sportivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Pau;

Vista la L.R. 17.5.1999 n. 17;

Vista la nota Prot. n. 27.645 del 5 dicembre 2001, con la quale l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha trasmesso la bozza del Regolamento di Gestione degli impianti sportivi Comunali;

Visto il Regolamento di cui trattasi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello stesso;

Visto il DLgs del 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, dal Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNZITTU

IL SEGRETARIO
GHIANI

Publicata per 15 gg. consecutivi con inizio dal 26.02.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ghiani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

